

COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 30.03.2001, C.R.C. n. 2435/2001, esecutiva, modificato con deliberazione consiliare n. 54 del 29.11.2007 e n.22 del 18/06/2008)

GIUGNO 2008

Art. 1
Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e in coordinamento con il vigente regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2
Individuazione

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - a) imposta comunale sulla pubblicità;
 - b) diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) imposta comunale sugli immobili;
 - d) tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
 - e) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 3
Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, l'applicazione di ogni singolo tributo può essere disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente).

Art. 4
Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta comunale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. In adeguamento al principio posto dall'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relative deliberazioni devono essere esecutive entro il termine massimo del 31 dicembre ed hanno applicazione dall'esercizio successivo.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all'art. 4 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con deliberazione consiliare, salvo diversa determinazione della specifica legge.

Art. 6

Facilitazioni concesse alla chiusura al traffico di zone viarie

1. Quando la realizzazione di opere pubbliche impone la chiusura al traffico di alcune vie e/o piazze per una durata superiore ai sei mesi, il Consiglio, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, delibera agevolazioni sui tributi comunali a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati all'interno della zona viaria preclusa.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono prevedere anche il dimezzamento delle imposte e tasse dovute su base annua con adeguamento della riduzione all'effettivo periodo di ulteriore preclusione sino a giungere alla totale esenzione quando la chiusura supera i dodici mesi.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione

1. L'incarico di responsabile della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sugli immobili è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l'incarico si intende conferito sino al termine del mandato elettivo del Sindaco.
2. L'incarico è attribuito con decreto del Sindaco ed è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, sino a quando non intervenga la nuova nomina.
3. L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, si intenda articolare diversamente i servizi.
4. L'incarico può essere revocato previo contraddittorio con il dipendente.
5. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8
Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "*valuta fissa per il beneficiario*" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 8-bis¹
Versamenti e rimborsi

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabilite come nel prospetto che segue le somme di modesto ammontare onnicomprensive di interessi o sanzioni, i cui versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo, per ciascun soggetto passivo, sia uguale o inferiore a:

N.D.	TRIBUTO	IMPORTO
1	Imposta comunale sugli immobili (I.C.I)	10,00
2	Imposta comunale sulla pubblicità	10,00
4	Diritti sulle pubbliche affissioni	10,00
5	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	10,00
7	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	10,00

2. Fino agli stessi importi non sono dovuti i rimborsi.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni che regolano in maniera diversa la materia.

¹ Articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 54 del 29.11.2007

Art. 9
Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata possono essere affidate a terzi con convenzione, su proposta motivata del funzionario responsabile.

Art. 10
Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili

1. Nell'ambito dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi il Comune esercita i poteri conferiti dall'art. 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.
2. Nell'avviso di accesso previsto nel secondo comma dell'art. 73 del suddetto decreto legislativo, deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
3. L'accesso può avere luogo per le abitazioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio, si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.
4. Su richiesta del contribuente deve darsi atto, nel verbale delle operazioni, delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.
5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.
6. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 11
Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione, che non sia relativa a situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.

3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti secondo quanto previsto dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale, con mezzi telematici ovvero a mezzo del messo comunale, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 12
Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla ricezione, rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al comma 1 è di 150 giorni.

Art. 13
Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
 4. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 14 *Autotutela*

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento fiscale illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga:
 - a) l'errore di persona;
 - b) l'evidente errore logico o di calcolo;
 - c) l'errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) la doppia imposizione;
 - e) la mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - a) probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - b) valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni anno.

Art. 15

Rappresentanza dell'ente in giudizio – Conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche promuovere o accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, quando il valore della vertenza non superi i 100 milioni di lire (€ 51.645,69).
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona al Sindaco a fine del trimestre precedente motivando analiticamente per ciascuna di esse sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

4. E' introdotto, al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e potenziare l'attività di controllo sostanziale, l'istituto dell'accertamento con adesione in base ai criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 16

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) ammontare del debito superiore a lire 300.000.= (€. 154,94);
 - c) durata massima: ventiquattro mesi;
 - d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - e) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a lire 50.000.= (€. 25,82).
5. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a lire 20.000.000.= (€. 10.329,14), le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 17

Sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni si applicano i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi.
2. Il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il versamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP), previsti, rispettivamente, dagli artt. 8 e 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, vengono comunque considerati tempestivi e regolari se effettuati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione allorquando detto termine venga differito in forza dell'art. 151, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dai decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
2. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 19

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente articolo 10.
2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 20

Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di lire 20.000.= (€ 10,33) complessive.
2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.
3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del funzionario responsabile.

(Art. 21)²
(Rimborsi)
Soppresso

Art. 22

² Articolo soppresso con deliberazione consiliare n. 54 del 29.11.2007; il testo del previgente art. 21 era il seguente:

Art. 21
Rimborsi

1. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a lire 20.000.= (€ 10,33).

Affidatari di servizi tributari

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 23 Vigenza

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno effetto dall'anno 2001.

Art. 24 Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di adozione del presente regolamento, lo stesso:
 - a) è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
 - b) è inviato, unitamente alla deliberazione consiliare di adozione, al Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del suddetto dicastero;
 - c) è inserito, a fini informativi, nel sito *web* del Comune.
